

N. 387

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 maggio 2022)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVIII/D173/22

Roma, 6 maggio 2022

Gra Paoletti

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 2022, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

Grobich

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa concernente lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della delega di cui all'articolo 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 518/2019, come successivamente codificato nel Regolamento (UE) 1230/2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

1. PREMESSA

L'articolo 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea” (di seguito “Legge di delegazione europea 2019-2020”), introduce i “Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria”.

Al fine di predisporre una regolazione armonizzata del sistema europeo dei pagamenti (SEPA) e di estendere il principio della parità delle commissioni, infatti, il legislatore comunitario è intervenuto di recente sul tema delle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. L'esigenza di un intervento unitario è rappresentata anche dalla necessità di assicurare un maggiore grado di trasparenza alle commissioni applicate nel caso di pagamenti con carta o di prelievi presso uno sportello automatico in un Paese dell'UE che utilizza una valuta diversa dall'euro.

Ebbene, ai sensi del **comma 1** del richiamato articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della Legge di delegazione europea 2019-2020, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria. Al fine di declinare in modo più specifico i confini di tale delega normativa, il successivo **comma 2** dell'art. 17 introduce, alla **lettera a)**, il criterio della rilevanza delle infrazioni “secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio”. Prevede infine la successiva **lettera b)** del comma 2, art. 17, la delega alle occorrenti “modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti”.



Il legislatore comunitario è nuovamente intervenuto con il **Regolamento (UE) 1230/2021** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (di codificazione), disponendo la sistematizzazione e la contestuale abrogazione del Regolamento (CE) 924/2009, come modificato dal Regolamento (UE) 260/2012 e dal Regolamento (UE) 518/2019. Pertanto, considerato altresì quanto prescritto all'articolo 15 del Regolamento (UE) 1230/2021, ove è indicato che “*i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento*”, i richiami al Regolamento (CE) 924/2009 e al Regolamento (UE) 518/2019 sono stati intesi come riferiti al Regolamento (UE) 1230/2021. Il presente decreto legislativo, quindi, presenta richiami esclusivamente riferiti al Regolamento (UE) 1230/2021.

Giova rappresentare come lo schema di decreto in commento sia finalizzato a stabilire tutti gli interventi normativi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1230/2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria.

Per l'effetto, il decreto legislativo presentato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze è così di seguito composto:

- Art. 1: “*Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135*”;
- Art. 2: “*Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*”;
- Art. 3: “*Modifiche al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3*”;
- Art. 4: “*Clausola di invarianza finanziaria*”.

2. DISPOSIZIONI RECAE DAL DECRETO LEGISLATIVO

Lo schema di decreto legislativo consta di sei articoli.

L'articolo 1 reca le “*Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135*” (di seguito “d.lgs. 135/2015”), necessarie all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 1230/2021.

In particolare, i **commi 1 e 2** dispongono di modifiche formali, rispettivamente al titolo del d.lgs. 135/2015 e all'articolo 1 di tale decreto, recante le “*Finalità e ambito di applicazione*” del provvedimento, in modo da sostituire i richiami al Regolamento (CE) 924/2009, oramai abrogato, con quelli al Regolamento (UE) 1230/2021.

Il **comma 3** prevede, poi, modifiche all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 135/2015, in tema di “*Definizioni*”, con particolare riferimento:



- a) modifica della lettera a) dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 135/2015, al fine di sostituire i richiami al Regolamento (CE) 924/2009, con quelli al Regolamento (UE) 1230/2021. Va, infatti, considerato che il Regolamento (CE) 924/2009, nonché il Regolamento (UE) 518/2019 sono stati abrogati dal Regolamento (UE) n. 1230/2021 (di codificazione), sicché il riferimento a quest'ultimo atto normativo può dirsi esaustivo in quanto comprensivo anche delle modifiche e integrazioni derivanti dal Regolamento (UE) n. 518/2019;
- b) modifica della lettera c) dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 135/2015, al fine di aggiornare i richiami alla direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cd. *Payment Services Directive 2* o PSD2) che ha abrogato la precedente direttiva 2007/64/CE.

Il **comma 4** dell'articolo in commento dispone di modifiche all'articolo 4 del d.lgs. 135/2015, in tema di sanzioni applicabili. In particolare, a livello formale, le **lettere a) e b)** prevedono rispettivamente una modifica della rubrica dell'articolo e del comma 1 dell'articolo 4, in modo da sostituire i richiami al Regolamento (CE) 924/2009, oramai abrogato, con quelli al Regolamento (UE) 1230/2021. Giova precisare come i riferimenti agli articoli del Regolamento (UE) 1230/2021 siano stati inseriti in applicazione della tavola di concordanza di cui all'Allegato II dello stesso regolamento. **La lettera c) del comma 4**, poi, prevede l'introduzione dei commi *1-bis* e *1-ter* all'articolo 4 del d.lgs. 135/2015 per l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 1230/2021, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 2, lettera a) della Legge di delegazione europea 2019-2020. In particolare, la delega richiede che le sanzioni per le nuove fattispecie (artt. 4 e 5 del Regolamento 1230/2021) siano in linea con i limiti edittali già previsti dall'articolo 4 d.lgs. 135/2015, per le violazioni si cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 1230/2021. Tuttavia, considerato che tali fattispecie si riferiscono al mancato rispetto di obblighi informativi, nonché al rispetto del principio della parità delle commissioni tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, che potrebbero dar vita a infrazioni di grado ed entità differenti, si introduce la definizione di soglie di "sanzionabilità" dell'infrazione, secondo criteri stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia. La determinazione di tali soglie dovrà tenere in considerazione: l'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio nonché i limiti edittali previsti dallo stesso articolo 4, comma 1, d.lgs. 135/2015.

In merito all'introduzione del nuovo comma *1-ter*, invece, si osservi che l'art. 4 del Regolamento (UE) 1230/2021 – dedicato alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta – prevede obblighi sia per i prestatori di servizi di pagamento (di seguito "PSP") che per i



soggetti che *“forniscono un servizio di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (automated teller machine – ATM) o presso il punto vendita”*. Questi ultimi soggetti sono sottoposti alla potestà sanzionatoria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “AGCM”) ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito “Codice del Consumo”). Il nuovo comma 1-*ter* chiarisce esplicitamente che i soggetti sanzionabili dall’AGCM sono i prestatori diversi dai PSP, sia per evitare una illogica sovrapposizione con il comma 1 (che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di sanzionare i PSP per le violazioni del medesimo art. 4), sia per coerenza con le scelte già effettuate nel d.lgs. 11/2010, che circoscrive i poteri dell’AGCM ai prestatori dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q) del decreto (ossia *“servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento”*).

La **lettera d) del comma 4** dell’articolo in commento modifica, inoltre, il comma 2 dell’articolo 4, d.lgs. 135/2015, sostituendo il riferimento “di cui al comma precedente” con “di cui al comma 1”. Si tratta di una modifica di natura formale, che tiene conto dell’introduzione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* all’articolo 4, d.lgs. 135/2015.

Il **comma 5** dell’articolo in commento dispone delle modifiche all’articolo 5 del d.lgs. 135/2015, in tema di autorità competenti per l’irrogazione delle sanzioni. Le modifiche di cui alla **lettera a)** aggiornano i richiami al Regolamento (CE) 924/2009 con quelli al Regolamento (UE) 1230/2021. Alla **lettera b)**, invece, si dispone del richiamo all’articolo 4, comma 1-*ter*, d.lgs. 135/2015 (come introdotto dal precedente comma 4, lettera c) dell’articolo in commento), con riferimento alla competenza dell’AGCM per l’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti, diversi dai PSP che forniscono servizi di conversione valutaria presso un ATM o un punto vendita. Inoltre, si introduce altresì un inciso finale al fine di ribadire la salvezza della competenza di AGCM per le violazioni di cui al Codice del Consumo, nella materia di cui al decreto legislativo 135/2015. L’AGCM, infatti, resta competente ogniqualvolta si configuri una ipotesi di pratica commerciale scorretta, che per sua natura presenti margini di contiguità con le violazioni in materia di trasparenza.

Il **comma 6** introduce, poi, un nuovo articolo 5-*ter* al d.lgs. 135/2015, recante “Controlli della Banca d’Italia”, con cui si dispone, per la verifica del rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 1230/2021, che la Banca d’Italia possa esercitare i poteri previsti dall’articolo 128 del TUB. Ciò in quanto, a differenza degli altri obblighi di trasparenza relativi alla prestazione di servizi di pagamento (collocati nel Titolo VI del TUB), per l’esercizio dei controlli sulle disposizioni del citato regolamento europeo è necessario un richiamo esplicito allo



strumentario di vigilanza previsto dal TUB. Tanto al fine di garantire la corretta e integrale applicazione del regolamento, e l'efficacia degli accertamenti che la Banca d'Italia conduce per verificare la sussistenza di violazioni sanzionabili.

I **commi 7 e 8** dell'articolo in commento, infine, introducono delle modifiche formali, volte a sostituire i richiami al Regolamento (CE) 924/2009, oramai abrogato, con quelli al Regolamento (UE) 1230/2021.

L'articolo 2 reca disposizioni relative all'individuazione dell'*“Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”*. In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 126-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (di seguito “TUB”), inserendo un richiamo al Regolamento (UE) 1230/2021. Tale previsione è stata ritenuta necessaria considerato che l'articolo 126-*bis*, comma 3, del TUB dispone che le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del Capo II-*bis* del Titolo VI del TUB *“non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa”*. Ebbene, la formulazione dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento (UE) 1230/2021 riporta invece che *“Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica soltanto agli utilizzatori dei servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.”*. Dal Regolamento (UE) 1230/2021 si evince dunque che le previsioni di tale Regolamento si applicano a tutti gli utilizzatori di servizi di pagamento e che le uniche disposizioni derogabili da parte degli Stati membri, esclusivamente con riferimento ai soggetti diversi dai consumatori e dalle microimprese, sono quelle di cui all'art. 10 in materia di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali. Aggiungere il riferimento al Regolamento (UE) 1230/2021 all'interno dell'art. 126-*bis*, comma 3, TUB, consente, pertanto, di escludere la derogabilità delle norme di tale regolamento nei rapporti tra PSP, da un lato, e consumatori e microimprese, dall'altro, rispettandone così l'ambito di applicazione soggettivo.

L'articolo 3 reca le previsioni in tema di *“Modifiche al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3”* (di seguito “d.lgs. 3/2011”).

Il **comma 1** modifica il titolo del d.lgs. 3/2011, al fine di sostituire il richiamo al Regolamento (CE) 924/2009, oramai abrogato, con il riferimento al Regolamento (UE) 1230/2021.

Il **comma 2**, poi, modifica l'articolo 1 del d.lgs. 3/2011 prevedendo:



- a) alla **lettera a)** una variazione del comma 1 che consenta, da un lato, di aggiornare i riferimenti al nuovo Regolamento (UE) 1230/2021 e, dall'altro, di richiamare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 di tale regolamento, non previsti nella precedente versione del testo;
- b) alla **lettera b)** una modifica solo formale del comma 2 per aggiornare i richiami alle disposizioni del Regolamento (UE) 1230/2021;
- c) alla **lettera c)** l'abrogazione del comma 4. Tale disposizione prevedeva l'applicazione ai PSP di una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento (CE) 924/2009. Ebbene, si osserva che l'articolo 8 del Regolamento (CE) 924/2009, concernente la raggiungibilità per le operazioni di addebito diretto, è abrogato per effetto dell'articolo 17, n. 6), del Regolamento (UE) 260/2012, mentre gli articoli 6 e 7 dello stesso Regolamento (CE) 924/2009, relativi alle commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto, risulta implicitamente abrogati dal nuovo Regolamento (UE) 1230/2021. Le commissioni interbancarie di addebito diretto sono ad oggi disciplinate dall'articolo 8 Regolamento (UE) 260/2012, la cui violazione risulta sanzionata dall'art. 3 d.lgs. 135/2015. Pertanto, considerato il venire meno di queste disposizioni, è stata prevista l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1, d.lgs. 3/2011.

Il **comma 3** dell'articolo in commento introduce una modifica formale all'articolo 2 del d.lgs. 3/2011, al fine di sostituire i richiami al Regolamento (CE) 924/2009, oramai abrogato, con quelli al Regolamento (UE) 1230/2021.

L'**articolo 4** reca disposizioni in tema di "*Clausola di invarianza finanziaria*", precisando come dall'attuazione del decreto in commento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del **comma 2**, le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Iter di approvazione dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo in oggetto verrà trasmesso, previa approvazione in preliminare deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per la formulazione dei relativi pareri, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come richiamato anche dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2019/518, COME SUCCESSIVAMENTE CODIFICATO NEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 LUGLIO 2021 RELATIVAMENTE ALLE COMMISSIONI APPLICATE SUI PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI NELL'UNIONE EUROPEA E LE COMMISSIONI DI CONVERSIONE VALUTARIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera d), e 33;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l'articolo 17;

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 126-*bis*;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed in particolare gli articoli 39 e 40;

VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

VISTO il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro;

VISTO il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, ed in particolare l'articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, in particolare gli articoli 4 e 5;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, di codificazione, a fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE) n. 518/2019, e in particolare gli articoli 4 e 5;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135)

1. Nel titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole “*Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità*” sono sostituite dalle seguenti: “*Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione*”.
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole “*regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità*” sono sostituite dalle seguenti: “*regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione*”.
3. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “*a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell’Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE) 2019/518;*”;
 - b) alla lettera c), le parole “*alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE*” sono sostituite dalle seguenti: “*alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE*”.
4. All’articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nella rubrica le parole “*ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230*”;
 - b) al comma 1, le parole “*dell’articolo 3, del regolamento (CE) n. 924/2009*” sono sostituite dalle seguenti: “*degli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230*”;
 - c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“*1-bis. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d’Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.*”



1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230 commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (Automated Teller Machine - ATM) o presso il punto vendita, si applica, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”;

d) al comma 2, le parole: “*di cui al comma precedente*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui al comma 1*”.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole-“*ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1230*”;

b) le parole “*di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 1-ter, del presente decreto, nonché nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella materia del presente decreto*”.

6. Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, è inserito il seguente:

“Art. 5-ter

(Controlli della Banca d'Italia)

1. *Al fine di verificare il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1230/2021, la Banca d'Italia esercita i controlli previsti dall'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”.*

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole “*regolamento (CE) n. 924/2009*” sono sostituite dalle seguenti: “*regolamento (UE) 2021/1230*”.

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 le parole “*regolamento (CE) n. 924/2009*” sono sostituite dalle seguenti: “*regolamento (UE) 2021/1230*”.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 126-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “*Regolamento (UE) 2015/751*” sono sostituite dalle seguenti: “*regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230*”.

ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3)

1. Nel titolo del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le parole “*Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità*” sono sostituite dalle seguenti: “*regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione*”.



2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole *“previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009”* sono sostituite dalle seguenti: *“previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione”*;
 - b) al comma 2, le parole *“obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3 del regolamento”* sono sostituite dalle seguenti: *“obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento”*.
 - c) il comma 4 è soppresso.
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le parole *“ai sensi dell'articolo 9 del regolamento”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai sensi dell'articolo 8 del regolamento”*.

ART. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma,

Prot. N.
Prot. Entrata N. 95864
Allegati:1
Risposta a nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell' Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce l'atto bollinato unitamente alla relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA.

L'articolo 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea*" (di seguito "*Legge di delegazione europea 2019-2020*"), introduce i "*Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria*".

Al fine di predisporre una regolazione armonizzata del sistema europeo dei pagamenti (SEPA) e di estendere il principio della parità delle commissioni, infatti, il legislatore comunitario è di recente intervenuto sul tema delle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e sulle commissioni di conversione valutaria. L'esigenza di un intervento unitario è rappresentata anche dalla necessità di assicurare un maggiore grado di trasparenza alle commissioni applicate nel caso di pagamenti con carta o di prelievi presso uno sportello automatico in un Paese dell'UE che utilizza una valuta diversa dall'euro.

Ebbene, ai sensi del **comma 1** del richiamato articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della Legge di delegazione europea 2019-2020, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria. Al fine di declinare in modo più specifico i confini di tale delega normativa, il successivo **comma 2** dell'art. 17 introduce, alla **lettera a)**, il criterio della rilevanza delle infrazioni "*secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio*". Prevede infine la successiva **lettera b)** del comma 2, art. 17, la delega alle occorrenti "*modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti*".

Il legislatore comunitario è nuovamente intervenuto con il **Regolamento (UE) 1230/2021** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (di codificazione), disponendo la **sistematizzazione e la contestuale abrogazione**



del Regolamento (CE) 924/2009, come modificato dal Regolamento (UE) 260/2012 e dal Regolamento (UE) 518/2019. Pertanto, considerato altresì quanto prescritto all'articolo 15 del Regolamento (UE) 1230/2021, ove è indicato che “*i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento*”, i richiami al Regolamento (CE) 924/2009 e al Regolamento (UE) 518/2019 sono stati intesi come riferiti al Regolamento (UE) 1230/2021. Il decreto legislativo in commento, quindi, presenta richiami esclusivamente riferiti al Regolamento (UE) 1230/2021.

Giova rappresentare come lo schema di decreto sia finalizzato a stabilire tutti gli interventi normativi necessari all'adeguamento delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1230/2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria.

SINTESI DELL'ARTICOLATO E DEGLI EVENTUALI IMPATTI SUGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA.

Lo schema di decreto legislativo reca norme di natura applicativa e ordinamentale.

Le disposizioni **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come sancito dall'articolo 4 dello stesso schema di decreto.**

Di seguito una sintesi delle disposizioni introdotte con lo schema di decreto suddetto.

L'articolo 1 reca le “*Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135*” necessarie all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 1230/2021.

Si tratta di una norma avente una **mera portata applicativa** delle disposizioni recate dal citato regolamento. Oltre alle modifiche di natura meramente formale, si evidenzia come, il **comma 4, lettera c)**, dell'articolo in commento preveda l'introduzione dei commi *1-bis* e *1-ter* all'articolo 4 del d.lgs. 135/2015 per l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 1230/2021 (artt. 3-bis e 3-ter del Regolamento 518/2019), tanto in conformità con i criteri di delega fissati dall'articolo 17 comma 2, lettera a) della Legge di delegazione europea 2019-2020. Inoltre, ai sensi del **comma 6** viene introdotto un nuovo articolo *5-ter* al d.lgs. 135/2015 relativo alle attività di controllo della Banca d'Italia.

L'articolato, pertanto, non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 2 individua le “*Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*”, prevedendo l'introduzione al comma 3 dell'articolo 126-*bis* del d.lgs. 385/1993 di un riferimento al nuovo Regolamento (UE) 1230/2021.

Trattandosi di una **prescrizione di mero adeguamento formale**, non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 prevede le “*Modifiche al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3*” necessarie all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 1230/2021.

La norma, limitandosi a descrivere le modifiche al d.lgs. 3/2011, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 reca disposizioni in tema di **clausola di invarianza**, precisando come dall'attuazione del decreto in commento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del **comma 2**, le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

06/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*




TABELLA DI CONCORDANZA

per l'attuazione del Regolamento (UE) 518/2019, come codificato nel Regolamento (UE) 1230/2021.

Schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 518/2019, come successivamente codificato nel Regolamento (UE) 1230/2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

Articolo ed eventuale paragrafo del regolamento (UE) 518/2019	Articolo ed eventuale paragrafo del regolamento (UE) 1230/2021 (di codificazione)	Articolo dello Schema di decreto legislativo di adeguamento	Annotazioni
Art. 1, par. 1, n. 1), lett. a) e b)	Art. 1, par. 1 e 2		Trattandosi della descrizione generale del contenuto e degli obiettivi del Regolamento europeo, non richiede alcuna attuazione normativa né specifiche disposizioni attuative.
Art. 1, par. 1, n. 2)	Art. 2, n. 9)		La disposizione non richiede attuazione normativa nazionale.
Art. 1, par. 1, n. 3), lett. a), b), c), d)	Art. 3		La disposizione non richiede attuazione normativa nazionale.
Art. 1, par. 1, n. 4)	Art. 4	Artt. 1, 2 e 3	Modifiche di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti in tema di commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta.
Art. 1, par. 1, n. 5)	Art. 5	Artt. 1, 2 e 3	Modifiche di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti in tema di commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici.
Art. 1, par. 1, n. 6)	Art. 14		La disposizione non richiede attuazione normativa nazionale.



Art. 2			La disposizione non richiede attuazione normativa nazionale.
--------	--	--	--





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 518/2019, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230 del parlamento europeo e del consiglio del 14 luglio 2021 relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’unione europea e le commissioni di conversione valutaria”.

Amministrazione competente: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro

Referente dell’Amministrazione competente: Ufficio legislativo economia e Direzione V

Sintesi dell’AIR e principali conclusioni

L’articolato in esame è volto a dare attuazione alla delega normativa prevista dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (“*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea*”, di seguito “*Legge di delegazione europea 2019-2020*”). In particolare, l’articolo 17 della Legge di delegazione europea 2019-2020 introduce “*Principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e le commissioni di conversione valutaria*”.

Al fine di predisporre una regolazione armonizzata del sistema europeo dei pagamenti (SEPA) e di estendere il principio della parità delle commissioni, infatti, il legislatore comunitario è intervenuto di recente sul tema delle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione europea e delle commissioni di conversione valutaria. L’esigenza di un intervento unitario è rappresentata anche dalla necessità di assicurare un maggiore grado di trasparenza alle commissioni applicate nel caso di pagamenti con carta o di prelievi presso uno sportello automatico in un Paese dell’UE che utilizza una valuta diversa dall’euro.

Si evidenzia come nella valutazione della regolamentazione complessivamente applicabile ai pagamenti transfrontalieri dell’Unione si sia tenuto conto dell’ulteriore intervento del legislatore

comunitario con il **Regolamento (UE) 1230/2021** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (di codificazione), che, a fini di chiarezza e razionalizzazione, ha disposto la **sistematizzazione e la contestuale abrogazione del Regolamento (CE) 924/2009, come modificato dal Regolamento (UE) 260/2012 e dal Regolamento (UE) 518/2019**. Pertanto, considerato altresì quanto prescritto all'articolo 15 del Regolamento (UE) 1230/2021, ove è indicato che *“i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento”*, i richiami al Regolamento (CE) 924/2009 e al Regolamento (UE) 518/2019, anche contenuti nella legge delega, sono stati intesi come riferiti al Regolamento (UE) 1230/2021. Il decreto legislativo in commento, quindi, presenta richiami esclusivamente riferiti al Regolamento (UE) 1230/2021.

Giova rappresentare come lo schema di decreto in commento sia finalizzato a stabilire tutti gli interventi normativi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1230/2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria.

L'intervento regolatorio è stato elaborato dal Dipartimento del Tesoro, sulla base di un confronto con le autorità coinvolte in quanto competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (in particolare, la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di seguito “AGCM”).

Trattandosi di un intervento normativo condotto alla stregua delle disposizioni di cui alla legge delega, al fine di garantire l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 123/2021, il testo del decreto legislativo in commento non è stato sottoposto a consultazione pubblica. Lo schema di decreto legislativo è stato, infine, presentato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Sezione 1 - Contesto e problemi da affrontare

L'intervento in oggetto intende dare attuazione alla delega normativa prevista dall'articolo 17 della Legge di delegazione europea 2019-2020 che introduce *“Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria”*.

Al fine di predisporre una regolazione armonizzata del sistema europeo dei pagamenti (SEPA), infatti, il legislatore comunitario è intervenuto sul tema delle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria, al fine di estendere il principio della parità delle commissioni, nell'ottica di una maggiore trasparenza. Infatti, il costo elevato dei pagamenti transfrontalieri (che rappresentano il 6% di tutti i pagamenti dell'UE) ha rallentato il completamento del mercato unico. Il problema è stato risolto per i paesi della zona euro, in cui le operazioni transfrontaliere e quelle nazionali in euro hanno ormai costi identici. Sui pagamenti transfrontalieri effettuati in valute diverse dall'euro, oppure effettuati in euro a partire da paesi non appartenenti alla zona euro si applicano, invece, commissioni ancora elevate, con conseguente suddivisione in due categorie della platea degli utilizzatori di servizi di pagamento nell'Unione: una larga maggioranza che beneficia dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e una minoranza che vive in aree valutarie relativamente piccole in cui tutte le operazioni transfrontaliere comportano un costo elevato. Il costo elevato rispecchia i volumi modesti e la mancanza di infrastrutture moderne per le valute diverse dall'euro, ma anche la mancanza di quella pressione concorrenziale e regolamentare che indurrebbe i prestatori di servizi di pagamento ad estendere agli utilizzatori dei paesi non appartenenti alla zona euro il costo contenuto delle operazioni effettuate in euro.

Il legislatore comunitario è dunque intervenuto al fine di ridurre le commissioni sui pagamenti transfrontalieri in tutta l'Unione europea per contribuire a una migliore integrazione di tutti i cittadini e le imprese nel tessuto economica dell'Unione. Per conseguire tale obiettivo si prevede l'allineamento delle commissioni applicate sulle operazioni transfrontaliere a quelle praticate per le operazioni nazionali, avendo nel contempo cura che questo non determini un aumento delle commissioni per altri servizi. Nel dettaglio, ove l'operazione transfrontaliera implichi una conversione di valuta, gli utilizzatori di servizi di pagamento potranno contare sulla trasparenza delle commissioni e la comparabilità delle eventuali modalità alternative disponibili.

Ne discende che la nuova regolamentazione europea sui pagamenti transfrontalieri abbia come destinatari principali gli utilizzatori di servizi di pagamento (persone fisiche e giuridiche) provenienti da Stati membri dell'Unione europea non appartenenti alla zona euro, che potranno effettuare transazioni in euro cui verranno applicate le medesime commissioni di un'operazione domestica.

Al fine di adeguare la normativa nazionale alle previsioni del Regolamento (UE) 518/2019, ai sensi del **comma 1**, articolo 17, della Legge di delegazione europea 2019-2020, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della Legge di delegazione europea 2019-2020, uno

o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria. Nel dettaglio, il successivo **comma 2** dell'art. 17 introduce, alla **lettera a)**, il criterio della rilevanza delle infrazioni *“secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio”*. Prevede infine la successiva **lettera b)** del comma 2, art. 17, la delega alle occorrenti *“modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti”*.

Pertanto, l'intervento normativo proposto con il decreto legislativo in commento è stato elaborato in ottemperanza alle disposizioni sopra rappresentate.

Si evidenzia, altresì, come il legislatore comunitario sia nuovamente intervenuto sul tema dei pagamenti transfrontalieri nell'Unione con il **Regolamento (UE) 1230/2021** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021 (di codificazione), disponendo la **sistematizzazione e la contestuale abrogazione del Regolamento (CE) 924/2009, come modificato dal Regolamento (UE) 260/2012 e dal Regolamento (UE) 518/2019**. Pertanto, considerato altresì quanto prescritto all'articolo 15 del Regolamento (UE) 1230/2021, ove è indicato che *“i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento”*, i richiami al Regolamento (CE) 924/2009 e al Regolamento (UE) 518/2019, anche contenuti nella legge delega, sono stati intesi come riferiti al Regolamento (UE) 1230/2021.

Date tali premesse, considerata la necessità di assicurare l'adeguamento della normativa al Regolamento (UE) n. 1230/2021, è stata analizzata la normativa nazionale vigente in tema di pagamenti transfrontalieri nell'Unione, con particolare riferimento al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito “TUB”); al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (recante *“Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità”*); al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 (recante *“Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità”*). Il tutto al fine di elaborare degli interventi normativi di

modifica che tenessero conto, da un lato, alle nuove previsioni sanzionatorie previste dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del Regolamento (UE) 518/2019 (ora confluiti negli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 1230/2021), nonché delle modifiche formali necessarie a seguito dell'intervento di codificazione di cui al richiamato Regolamento (UE) 1230/2021.

Sezione 2 - Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento in oggetto intende dare attuazione alla delega normativa prevista dall'articolo 17 della Legge di delegazione europea 2019-2020 che introduce "*Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria*", tenuto conto del successivo intervento di codificazione del legislatore comunitario con Regolamento (UE) 1230/2021. Pertanto, l'obiettivo generale che si intende perseguire con il provvedimento in commento, tenuto conto dei problemi e del contesto descritto nella precedente sezione, riguarda l'applicazione e il riconoscimento del principio di parità di costo fra le operazioni nazionali nella valuta nazionale e le operazioni transfrontaliere.

Ne discende che, al livello più specifico, la regolamentazione persegue l'obiettivo di prevedere l'introduzione di obblighi informativi uniformi sulle commissioni sopportate dagli utilizzatori di servizi di pagamento con riferimento a quelle transazioni che comportino una conversione valutaria in euro, per contribuire a una migliore integrazione di tutti i cittadini e le imprese dell'UE nell'economia. Tanto anche al fine di assicurare una maggiore trasparenza e comparabilità delle commissioni applicate.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

La normativa introduce, oltre le modifiche di natura meramente formale, anche disposizioni utili all'adeguamento della normativa nazionale alle nuove previsioni sanzionatorie previste dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del Regolamento (UE) 518/2019, ora confluiti negli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 1230/2021, relative alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta e a bonifici. In particolare, la lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto in commento, prevede l'introduzione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 4 del d.lgs. 135/2015, per l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli

articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 1230/2021, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera a) della Legge di delegazione europea 2019-2020. In particolare, la delega richiede che le sanzioni per le nuove fattispecie (artt. 4 e 5 del Regolamento 1230/2021) siano in linea con i limiti edittali già previsti dall'articolo 4 d.lgs. 135/2015, per le violazioni si cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 1230/2021. Tuttavia, considerato che le tali fattispecie si riferiscono al mancato rispetto di obblighi informativi, nonché al rispetto del principio della parità delle commissioni tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, che potrebbero dar vita a infrazioni di grado ed entità differenti, si introduce la definizione di soglie di "sanzionabilità" dell'infrazione, secondo criteri stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia. La determinazione di tali soglie dovrà tenere in considerazione: l'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio nonché i limiti edittali previsti dallo stesso articolo 4, comma 1, d.lgs. 135/2015.

Pertanto, tenuto conto degli obiettivi generali e specifici sopra riportanti, nonché della previsione di specifiche sanzioni per la violazione degli obblighi informativi, il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato sulla base di indicatori relativi a: costo medio annuale delle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta e su bonifici; numero complessivo e importo medio annuale delle sanzioni applicate dalle autorità competenti.

Sezione 3 - Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Si evidenzia, preliminarmente, che la valutazione delle opzioni di intervento ha tenuto in considerazione la valutazione del contesto di partenza, descritta nella sezione 1, unitamente alla necessità di adeguare la normativa nazionale alle previsioni di cui al Regolamento (UE) 518/2019, come confluito nel Regolamento (UE) 1230/2021, secondo i principi dettati dalla norma primaria di delegazione.

Per l'effetto, l'opzione di non intervento non è stata ritenuta percorribile, in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta all'articolo 17 della Legge di delegazione europea 2019-2020, nonché a perseguire gli obiettivi generali e specifici descritti nella sezione 2. A tale considerazione si aggiunga che l'opzione di non intervento avrebbe vanificato l'opportunità di prevedere i necessari interventi normativi per l'adeguamento alle previsioni del Regolamento (UE) 1230/2021, con particolare riferimento all'introduzione di criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta e su bonifici.

L'ambito delle opzioni di intervento alternative risulta, poi, fortemente ridotto in ragione della natura circoscritta della delega di cui all'articolo 17 della Legge di delegazione europea 2019-2020,

contenente precisa delimitazione, da un lato, dello strumento di intervento da adottare (“*uno o più decreti legislativi*”) nonché dello spazio di operatività delle modifiche normative da disporre.

Per l’effetto, tenuto conto della necessità di disporre le opportune modifiche di adeguamento della normativa nazionale vigente, rispetto alle previsioni del Regolamento (UE) 518/2019, come codificato nel Regolamento (UE) 1230/2021, secondo quanto previsto dalla legge di delegazione, le opzioni di intervento valutate in sede di redazione del decreto legislativo in commento hanno tenuto conto della necessità prevedere interventi volti a definire: i) il riparto delle competenze tra le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (in particolare Banca d’Italia e AGCM); ii) l’introduzione del riferimento ai poteri di controllo di Banca d’Italia.

Quanto al profilo relativo all’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 1230/2021 si è proceduto come segue. Tale disposizione, dedicata alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta, prevede obblighi sia per i prestatori di servizi di pagamento (di seguito “PSP”) che per i soggetti che “*forniscono un servizio di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (automated teller machine – ATM) o presso il punto vendita*”. Questi ultimi soggetti sono sottoposti alla potestà sanzionatoria dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito “Codice del Consumo”). Pertanto, rispetto alle varie opzioni configurabili, si è ritenuto di specificare che i soggetti sanzionabili dall’AGCM sono i prestatori diversi dai PSP, sia per evitare una illogica sovrapposizione con le potestà sanzionatorie della Banca d’Italia, che conserva il potere di sanzionare i PSP per le violazioni del medesimo art. 4, sia per coerenza con le scelte già effettuate nel d.lgs. 11/2010, che circoscrive i poteri dell’AGCM ai prestatori dei servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera q) del decreto (ossia “*servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento*”). Resta, inoltre, ferma la competenza dell’AGCM ogniqualvolta si configuri una ipotesi di pratica commerciale scorretta, in violazione delle disposizioni di cui al Codice del Consumo, che per sua natura presenti margini di contiguità con le violazioni in materia trasparenza.

Con riferimento ai poteri di controllo della Banca d’Italia, sulle fattispecie disciplinate dal Regolamento (UE) 1230/2021 è stato disposto, nel nuovo articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, un richiamo al 128 del TUB. Infatti, per verificare la sussistenza delle violazioni previste dal Regolamento, la cui sanzionabilità è rimessa alla Banca d’Italia, è necessario poter

disporre dei poteri di controllo (tipicamente di vigilanza informativa e ispettiva) previsti dalla disposizione del TUB richiamata. L'assenza di una previsione esplicita nel decreto legislativo in commento avrebbe potuto determinare problemi interpretativi quanto alla possibilità di utilizzare lo strumentario previsto dal titolo VI del TUB. Di conseguenza, è stata ravvisata la necessità di chiarire questo aspetto.

Sezione 4 - Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

In linea di principio, la nuova disciplina avrà un impatto positivo in termini di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 1230/2021, nonché di previsione di disposizioni per l'applicazione delle previsioni relative alle commissioni per i pagamenti transfrontalieri nell'Unione. In particolare, si prevedono effetti diretti positivi per tutti gli utilizzatori di servizi di pagamento, che potranno fare affidamento su un sistema di sanzioni efficaci e dissuasive in tema di rispetto dei oneri informativi e dei principi espressi, in particolare, dagli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 1230/2021.

Ulteriori impatti sono attesi con riferimento ai prestatori di servizi di pagamento nonché ai soggetti che forniscono un servizio di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (ATM) o presso il punto vendita, in quanto la nuova disciplina agevolerà comportamenti virtuosi degli stessi, in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 1230/2021, garantendo al contempo un'adeguata protezione degli utenti, l'integrità del sistema finanziario e il consolidamento di un settore competitivo. In base alle opzioni di intervento descritte nella sezione 3, i prestatori di servizi di pagamento adegueranno le commissioni dei pagamenti transfrontalieri in euro e dei pagamenti nazionali nella valuta degli Stati membri di provenienza.

Gli effetti considerati si svilupperanno su un orizzonte temporale sia breve periodo, con specifico riferimento all'entrata in vigore del decreto legislativo in commenti, sia di medio-lungo termine, in un'ottica di sviluppo e consolidamento del settore.

4.2 Impatti specifici

Con particolare riferimento agli impatti specifici per i prestatori di servizi di pagamento nonché per i soggetti che forniscono un servizio di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (ATM) o presso il punto vendita, si evidenzia come il presente decreto non comporta l'applicazione di oneri, anche di natura informativa, ulteriori rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) 1230/2021, di diretta applicazione. L'intervento normativo proposto, infatti, segue

i livelli di regolazione europea.

Nel dettaglio, l'adeguamento del costo delle commissioni potrà, al livello complessivo, comportare i seguenti impatti quantitativi. Secondo le stime attuali, nei Paesi non appartenenti alla zona euro l'operazione transfrontaliera in euro costa in media 8 euro per un bonifico, 0,40 euro per un pagamento con carta e 2,30 euro per un prelievo di contante. L'opzione prescelta abbasserebbe tali prezzi medi allineandoli a quelli praticati per le operazioni effettuate in valuta locale all'interno del paese ossia, rispettivamente, 1 euro, 0 euro e 0,63 euro in media.

La maggiore trasparenza e la minore complessità delle strutture delle commissioni potrebbero, poi, determinare un aumento della concorrenza, con ulteriori benefici per tali utilizzatori. La riduzione dei costi delle operazioni transfrontaliere favorirebbe una maggiore integrazione economica dell'UE e, di conseguenza, un'economia più produttiva e più competitiva.

È prevedibile che, gli utilizzatori di servizi di pagamento e, in particolare, le PMI della zona euro, vedano aumentare la domanda in provenienza dagli Stati membri non appartenenti alla zona euro, nei cui confronti le commissioni elevate applicate sui pagamenti transfrontalieri costituiscono attualmente un ostacolo rilevante. Le PMI più piccole sono quelle che godranno dei vantaggi maggiori, dato che attualmente non sono sempre in grado di negoziare le commissioni che devono pagare sui pagamenti transfrontalieri.

Non sono previsti impatti specifici rilevanti al livello nazionale, considerato che la portata degli interventi riguarderà principalmente le operazioni di pagamento transfrontaliere provenienti da Paesi non appartenenti alla zona euro.

Non è previsto alcun effetto rilevante sulle amministrazioni nazionali.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La valutazione preliminare delle opzioni di intervento di cui alla sezione 3, unitamente alle considerazioni relative agli impatti specifici appena rappresentate, ha determinato il contenuto del provvedimento in commento, contenente per la gran parte disposizioni di mero adeguamento rispetto a quanto previsto dal Regolamento (UE) 518/2019, come codificato nel Regolamento (UE) 1230/2021. Quanto al profilo relativo all'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 1230/2021 si è proceduto come segue. Tale disposizione, dedicata alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta, prevede obblighi sia per i prestatori di servizi di pagamento (di seguito "PSP") che per i soggetti che *"forniscono un servizio di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (automated teller machine – ATM) o presso il punto vendita"*. Questi ultimi soggetti sono sottoposti

alla potestà sanzionatoria dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del Consumo"). Pertanto, si è proceduto a specificare che i soggetti sanzionabili dall'AGCM sono i prestatori diversi dai PSP, sia per evitare una illogica sovrapposizione con le potestà sanzionatorie della Banca d'Italia, che conserva il potere di sanzionare i PSP per le violazioni del medesimo art. 4, sia per coerenza con le scelte già effettuate nel d.lgs. 11/2010, che circoscrive i poteri dell'AGCM ai prestatori dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q) del decreto (ossia "*servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento*"). Resta, inoltre, ferma la competenza dell'AGCM ogniqualvolta si configuri una ipotesi di pratica commerciale scorretta, in violazione delle disposizioni di cui al Codice del Consumo, che per sua natura presenti margini di contiguità con le violazioni in materia trasparenza.

Con riferimento ai poteri di controllo della Banca d'Italia, sulle fattispecie disciplinate dal Regolamento (UE) 1230/2021 è stato disposto, nel nuovo articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, un richiamo al 128 del TUB. Infatti, per verificare la sussistenza delle violazioni previste dal Regolamento, la cui sanzionabilità è rimessa alla Banca d'Italia, è necessario poter disporre dei poteri di controllo (tipicamente di vigilanza informativa e ispettiva) previsti dalla disposizione del TUB richiamata. L'assenza di una previsione esplicita nel decreto legislativo in commento avrebbe potuto determinare problemi interpretativi quanto alla possibilità di utilizzare lo strumentario previsto dal titolo VI del TUB. Di conseguenza, è stata ravvisata la necessità di chiarire questo aspetto.

Sezione 5 - Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

Si segnala che non sussistono indicazioni tali da indurre a ritenere che taluni fattori, legati al contesto giuridico o economico, possano comportare un ostacolo all'assolvimento degli obblighi previsti e allo svolgimento delle attività di cui al decreto legislativo in commento. Non si ravvisano, inoltre, fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme. L'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo allegato è, in particolare, assicurata dalla identificazione delle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, tra i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolamentare figurano le autorità di vigilanza (Banca d'Italia e AGCM).

5.2 Monitoraggio

Le previsioni del regolamento UE 518/2019, come codificato del regolamento UE 1230/2021 verranno monitorate e riesaminate dalla Commissione europea dopo tre anni per valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi sopra riportati. Tanto come previsto dall'articolo 1, n. 6) del regolamento UE 518/2019, poi codificato dell'articolo 14 del regolamento UE 1230/2021. A tal fine, il monitoraggio e la valutazione degli effetti prenderanno in considerazione, tra l'altro, anche l'evoluzione dei volumi e delle commissioni applicate.

Al livello nazionale, il controllo e il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento normativo verranno attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. A cura del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare, verrà monitorata l'emanazione del provvedimento di Banca d'Italia previsto all'articolo 1, comma 4 lettera c) del decreto legislativo in commento.

Consultazioni svolte nel corso dell'AIR

La regolamentazione di cui il decreto legislativo costituisce attuazione è stata oggetto di consultazione nell'ambito delle regole che assistono il procedimento di legiferazione europea. Nel dettaglio, una consultazione pubblica aperta è stata avviata tra il 24 luglio 2017 e il 30 ottobre 2017¹. Per attirare un'ampia gamma di intervistati, sono stati messi a disposizione due questionari: il primo questionario era rivolto ai non esperti e prevedeva domande adatte anche ai consumatori; il secondo questionario conteneva ulteriori domande più specifiche ed era rivolto a esperti del settore.

I rispondenti alla consultazione sono stati circa 150, di cui un terzo appartenenti alla categoria dei consumatori, mentre i restanti due terzi composti principalmente da operatori economici (di cui rispettivamente un terzo erano utilizzatori di servizi di pagamento e due terzi PSP). Le autorità pubbliche hanno presentato un numero molto limitato di riscontri, intorno al 5% del totale.

L'iniziativa è stata indirizzata a raccogliere evidenze sulla differenza delle commissioni tra operazioni transfrontaliere in una valuta di uno Stato membro diversa dall'euro e transazioni tra Stati membri in cui almeno uno utilizza l'euro. Ebbene, secondo i risultati di tale consultazione, il 44% degli

¹ Cfr. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2017-cross-border-transactions-fees-consultation-document_en.pdf. Per l'Italia, sono state presentate 5 risposte alla consultazione.

intervistati ha indicato che le transazioni non in euro all'interno dell'UE sono da costose a molto costose. Analizzando gli utenti dei servizi di pagamento, il 62% degli individui e il 59% delle aziende hanno confermato che queste transazioni sono costose. Limitando l'analisi agli utenti dei servizi di pagamento che hanno espresso un parere in materia, quasi l'80% dei privati e il 67% delle aziende ha classificato tali operazioni come costose o molto costose.

Inoltre, la Commissione ha richiesto il supporto del servizio studi Deloitte per la valutazione delle opzioni possibili² in merito all'estensione del Regolamento 924/2009, e ha consultato il *Payment System Market Expert Group* nell'ottobre 2017.

Tutte le iniziative di cui sopra hanno dimostrato chiaramente la necessità di aggiornare e completare le norme vigenti al fine di applicare e riconoscere il principio di parità di costo fra le operazioni nazionali nella valuta nazionale e le operazioni transfrontaliere.

L'articolato in esame, infine, è stato oggetto di valutazione preventiva da parte della scrivente Amministrazione.

Percorso di valutazione

L'intervento regolatorio è stato elaborato dal Dipartimento del Tesoro, previo confronto tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia e dell'AGCM, quali autorità di vigilanza competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

² Il report finale dello studio è disponibile su: https://ec.europa.eu/info/files/180328-study-cross-border-transaction-fees-extension_en

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Decreto legislativo recente disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo in esame è volto a dare attuazione alla delega normativa prevista dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (*"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea"*, di seguito *"Legge di delegazione europea 2019-2020"*). In particolare, l'articolo 17 della Legge di delegazione europea 2019-2020 introduce *"Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria"*.

Al fine di predisporre una regolazione armonizzata del sistema europeo dei pagamenti (SEPA) e di estendere il principio della parità delle commissioni, infatti, il legislatore comunitario è intervenuto sul tema delle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. L'esigenza di un intervento unitario è rappresentata anche dalla necessità di assicurare un maggiore grado di trasparenza alle commissioni applicate nel caso di pagamenti con carta o di prelievi presso uno sportello automatico in un Paese dell'UE, che utilizza una valuta diversa dall'euro.

Si evidenzia come nella valutazione della regolamentazione complessivamente applicabile ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione si sia dovuto tenere conto dell'ulteriore intervento del legislatore comunitario con il Regolamento (UE) 1230/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (di codificazione), che ha disposto la sistematizzazione e la contestuale abrogazione del Regolamento (CE) 924/2009, come modificato dal Regolamento (UE) 260/2012 e dal Regolamento (UE) 518/2019. Pertanto, considerato altresì quanto prescritto all'articolo 15 del Regolamento (UE) 1230/2021, ove è indicato che *"i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento"*, i richiami al Regolamento (CE) 924/2009 e al Regolamento (UE) 518/2019, anche contenuti nella legge delega, sono stati intesi come riferiti al Regolamento (UE) 1230/2021. Il decreto legislativo in commento, quindi, presenta richiami esclusivamente riferiti al Regolamento (UE) 1230/2021.

Lo schema di decreto in commento è finalizzato, pertanto, a prevedere tutti gli interventi normativi necessari all'adeguamento delle disposizioni nazionali al Regolamento (UE) 1230/2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria.

Le disposizioni recate dal provvedimento, essendo funzionali all'applicazione di interventi normativi di carattere comunitario, appaiono pienamente coerenti con il programma di Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è definito dall'articolo 17 della Legge di delegazione europea 2019-2020.

È stata altresì presa in considerazione la normativa nazionale vigente in tema di pagamenti transfrontalieri nell'Unione, con particolare riferimento al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB"); al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (recante "*Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità*"); al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 (recante "*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità*"). Il tutto al fine di elaborare degli interventi normativi di modifica che tenessero conto, da un lato, alle nuove previsioni sanzionatorie previste dagli articoli 3-bis e 3-ter del Regolamento (UE) 518/2019 (ora confluite negli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 1230/2021), nonché delle modifiche formali necessarie a seguito dell'intervento di codificazione di cui al richiamato Regolamento (UE) 1230/2021.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo attua la delega prevista dall'articolo 17 della Legge di delegazione europea 2019-2020, disponendo di modificazioni ai testi normativi individuati nel paragrafo precedente.

In termini sostanziali, le disposizioni contenute nell'articolato in esame individuano gli interventi utili all'adeguamento della normativa nazionale alle nuove previsioni sanzionatorie previste dagli articoli 3-bis e 3-ter del Regolamento (UE) 518/2019, ora confluite negli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 1230/2021, relative alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta e a bonifici. In particolare, la lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto in commento, prevede l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'articolo 4 del d.lgs. 135/2015 per l'applicazione di sanzioni

amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 1230/2021, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera a) della Legge di delegazione europea 2019-2020. In particolare, la delega richiede che le sanzioni per le nuove fattispecie (artt. 4 e 5 del Regolamento 1230/2021) siano in linea con i limiti edittali già previsti dall'articolo 4 d.lgs. 135/2015, per le violazioni si cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 1230/2021. Tuttavia, considerato che le tali fattispecie si riferiscono al mancato rispetto di obblighi informativi, nonché al rispetto del principio della parità delle commissioni tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, che potrebbero dar vita a infrazioni di grado ed entità differenti, si introduce la definizione di soglie di "sanzionabilità" dell'infrazione, secondo criteri stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia. La determinazione di tali soglie dovrà tenere in considerazione: l'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio; i limiti edittali previsti dallo stesso articolo 4, comma 1, d.lgs. 135/2015.

Quanto al profilo relativo all'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 1230/2021 si è proceduto come segue. Tale disposizione, dedicata alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta, prevede obblighi sia per i prestatori di servizi di pagamento (di seguito "PSP") che per i soggetti che *"forniscono un servizio di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (automated teller machine – ATM) o presso il punto vendita"*. Questi ultimi soggetti sono sottoposti alla potestà sanzionatoria dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del Consumo"). Pertanto, si è proceduto a specificare che i soggetti sanzionabili dall'AGCM sono i prestatori diversi dai PSP, sia per evitare una illogica sovrapposizione con le potestà sanzionatorie della Banca d'Italia, che conserva il potere di sanzionare i PSP per le violazioni del medesimo art. 4, sia per coerenza con le scelte già effettuate nel d.lgs. 11/2010, che circoscrive i poteri dell'AGCM ai prestatori dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q) del decreto (ossia *"servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento"*). Resta, inoltre, ferma la competenza dell'AGCM ogniqualvolta si configuri una ipotesi di pratica commerciale scorretta, in violazione delle disposizioni di cui al Codice del Consumo, che per sua natura presenti margini di contiguità con le violazioni in materia trasparenza. Con riferimento ai poteri di controllo della Banca d'Italia, sulle fattispecie disciplinate dal Regolamento (UE) 1230/2021, infine, è stato disposto, nel nuovo articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, un richiamo all'articolo 128 del TUB. Infatti, per verificare la sussistenza delle violazioni previste dal Regolamento, la cui sanzionabilità è rimessa alla Banca d'Italia, è necessario poter

disporre dei poteri di controllo (tipicamente di vigilanza informativa e ispettiva) previsti dalla disposizione del TUB richiamata. L'assenza di una previsione esplicita nel decreto legislativo in commento avrebbe potuto determinare problemi interpretativi quanto alla possibilità di utilizzare lo strumentario previsto dal titolo VI del TUB. Di conseguenza, è stata ravvisata la necessità di chiarire questo aspetto.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, anche in considerazione del fatto che la materia rientra tra quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. La bozza di decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di ulteriore delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si riscontrano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto legislativo in oggetto è coerente con le politiche, gli obiettivi e la normativa dell'UE.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 1 del provvedimento introduce la nuova definizione normativa di “*regolamento (UE) n. 1230/2021*”, al solo fine di adeguare la normativa nazionale all'intervento di codificazione del legislatore europeo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disposizioni di attuazione della disciplina prevista dalla norma primaria, si è fatto ricorso allo strumento del decreto legislativo, come da delega di cui all'articolo 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto del presente articolato.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La presente proposta prevede ulteriori atti successivi attuativi, con riferimento al provvedimento di Banca d'Italia per la determinazione delle soglie di "sanzionabilità" dell'infrazione. La determinazione di tali soglie dovrà tenere in considerazione: l'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio nonché i limiti edittali previsti dallo stesso articolo 4, comma 1, d.lgs. 135/2015.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già disponibili a livello nazionale.